



CITTA' DI FERMO

REGOLAMENTO COMITATO PARI OPPORTUNITA'

(Testo approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 04.08.2008 n. 84)

Art.1
Costituzione

1. Il Comune di Fermo, per l'attuazione dei principi di parità ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, nella logica dell'integrazione dal punto di vista di genere nelle politiche governative e per rimuovere i comportamenti discriminatori per sesso ed ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza tra le donne e gli uomini nell'accesso al lavoro e sul lavoro, nonché la loro valorizzazione professionale e di carriera, istituisce il Comitato per le Pari Opportunità.

2. Il Comitato ha sede presso il Comune.

Art. 2
Funzioni

1. Al Comitato sono riconosciute tutte le funzioni propositive e consultive attribuite da leggi o normative di carattere europeo, nazionale, regionale, comunale od accordi sindacali.

2. Il Comitato svolge i compiti assegnatigli dall'articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14 settembre 2000 ed in particolare:

a) il Comitato svolge attività di studio e di analisi sulle condizioni di lavoro di uomini e donne all'interno del Comune, finalizzati ad una propria funzione propositiva e consultiva nei confronti del Comune stesso;

b) svolge funzione di ricerca e promozione dei principi di parità alla luce dell'evoluzione della legislazione italiana ed estera con riferimento ai programmi di azione dell'Unione Europea;

c) si occupa di inserire moduli sulle "pari opportunità" all'interno dei corsi formativi di carattere generale per i dipendenti;

d) svolge studi sulle donne all'interno del Comune e promuove interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità, salvaguardandone la professionalità, anche attraverso provvedimenti idonei per facilitare la conciliazione di lavoro e famiglia;

e) formula proposte di azioni positive, attraverso la predisposizione di un piano annuale;

f) esprime parere preventivo sugli atti di interesse generale riguardanti le politiche, l'ordinamento e la gestione del personale, nonché i progetti e gli interventi organizzativi e di ristrutturazione del Comune; inoltre può proporre modifiche allo Statuto del Comune per la realizzazione delle pari opportunità uomo - donna;

g) formula proposte in materia di accesso al lavoro, progressione di carriera, figure professionali, attribuzione di incarichi e responsabilità, assegnazione alle strutture, mobilità, mansioni, formazione e aggiornamento professionale, orari di lavoro del personale, orari dei servizi all'utenza;

h) promuove iniziative volte a secondare risoluzioni e direttive UE per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, comprese le molestie sessuali; a tal fine il Comitato si impegna a formulare un codice di comportamento interno al Comune da distribuire a tutti i dipendenti;

i) valuta gli effetti delle iniziative assunte dal Comune verificando se sono coerenti con i principi di pari opportunità;

j) pubblicizza periodicamente tra i dipendenti del Comune il lavoro svolto.

3. Il Comitato predisponde, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione, da trasmettere al Sindaco, alla Giunta, al Direttore e Segretario Generale e alle Organizzazioni Sindacali sull'attività svolta e sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici e i lavoratori del Comune.

Art. 3

Composizione

1. Il Comitato per le pari opportunità è composto:

a. da una presidente nominata dal sindaco tra gli Assessori o Consiglieri Comunali;

b. dal Dirigente del Settore Personale;

c. da un componente designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e/o che abbiano rappresentanti nella RSU, che comunque abbiano una specifica motivazione, preparazione od esperienza nelle materie attinenti alle problematiche delle pari opportunità;

d. da due donne dipendenti del Comune, elette dal personale.

2. La nomina del Comitato è effettuata con Decreto del Sindaco.

3. Il Comitato elegge a maggioranza un Vicepresidente con funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento.

4. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.

5. Il Comitato può avvalersi del supporto e/o consulenza di esperti esterni per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 4

Modalità di funzionamento

1. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica quattro anni, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000.

2. Il Comitato uscente continua a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato.

3. I componenti che non partecipano, senza giustificazione, a più di tre riunioni consecutive, decadono dalla nomina.

4. I componenti dimissionari o decaduti sono sostituiti previa indicazione degli organismi designanti. I nuovi componenti rimangono in carica fino alla scadenza del Comitato.

5. Il comitato si riunisce di norma ogni tre mesi e comunque con cadenze da esso stabilite.

6. Il Comitato è convocato su iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti.

7. La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione e contiene l'ordine del giorno predisposto a cura del Presidente, tenendo conto delle proposte degli altri componenti.

8. La convocazione straordinaria viene effettuata per fax o e-mail almeno un giorno prima della riunione.

9. Le riunioni sono valide quando è presente un terzo dei componenti.

10. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

11. Il Comitato, per l'attività istruttoria, può operare in gruppi o commissioni di lavoro.

12. L'attività svolta dai componenti del Comitato è da considerarsi, a tutti gli effetti, orario di lavoro.

13. Rientra nelle attività del Comitato la partecipazione a corsi, seminari e convegni su temi attinenti le proprie competenze.

14. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti interni ed esterni anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

15. Il Comune fornisce al Comitato tutti gli atti, le informazioni, la documentazione occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 5

Risorse

1. Il Comitato utilizza gli appositi stanziamenti di bilancio per finanziare le iniziative promosse, nonché eventuali fondi messi a disposizione dalla Regione, dallo Stato, o dall'Unione Europea.